

**Beniamino Sandrini**

**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

**Caselle, 10.06.2010**

**C.E. Dossier: EU-Pilot 488/09/ENVI**  
**Procura della Repubblica: 887/08 ANCNR**

**D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.**

La **tutela dell'ambiente** e degli **ecosistemi naturali** e del patrimonio culturale **deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

All' **Dott. Mariano Grillo**

**Direz. Valutazione Ambientali**  
**Ministero dell'Ambiente**

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 - ROMA

## **Oggetto:**

### **Richiesta intervento sulle Violazioni V.I.A. e V.A.S. del “Quadrante Europa” di Verona**

Solo ieri, sul sito del Ministero dell'Ambiente, ho scoperto che in data 19.05.2010 con parere n° 9 DVA/2010/12968 è stata pubblicata una Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla V.I.A. **[ALLEGATO n° 1]** relativa al progetto di ampliamento dell'Interporto di Bari alla quale Determinazione è allegato anche il Parere n° 447 del 13.05.2010 della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che ha stabilito che: **SI DETERMINA LA CONFERMA DELL'ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'INTERPORTO DI BARI.**

In merito al Quadrante Europa, gestito da un Ente Pubblico: il Consorzio Z.A.I., il sottoscritto aveva già interessato la Commissione Europea Ambiente che in data 01.02.2010 **[ALLEGATO n° 2]** aveva così determinato:

Di conseguenza, sulla base di tutte le informazioni raccolte, e in considerazione di tutti gli elementi testé descritti, questi servizi non sono in grado di configurare possibili violazioni della normativa ambientale dell'Unione Europea in relazione alla Sua segnalazione. Le comunico pertanto che i servizi della Commissione, in assenza di nuovi elementi informativi che possano indurre a una diversa conclusione, entro quattro settimane dalla data della presente, provvederanno ad archiviare la Sua denuncia. Le ricordo che, perché tali elementi possano essere presi in considerazione e giustificare un riesame da parte di questi servizi, essi debbono essere elementi nuovi, che non siano già stati sollevati in una delle Sue precedenti comunicazioni, debbono essere esaurienti, e strettamente attinenti all'oggetto della pratica.

Visto che la Commissione Europea... “sulla base delle informazioni raccolte”... non era stata in grado di configurare possibili violazioni della Normativa Ambientale, in data **9.2.2010** avevo inviato al Presidente del Consorzio Z.A.I. una lettera **[ALLEGATO n° 3]** avente oggetto: **Insedimento “Quadrante Europa”: Richiesta “perizia asseverata” che sia descrittiva di: ampliamenti, potenziamenti, modifiche e/o di quant'altro realizzato all'interno del perimetro di aree gestite dal Consorzio ZAI, dall'entrata in vigore della Direttiva V.I.A.** Ma dopo quattro mesi detta Perizia Asseverata al sottoscritto non è mai stata fornita.

In data **26.03.2010**, il sottoscritto aveva scritto nuovamente alla Commissione Europea **[ALLEGATO n° 4]** una lettera avente questo oggetto: **Segnalazioni di NUOVE “violazioni alla V.I.A.” in Aeroporto e all'Interporto - Nonostante sia in corso di verifica una violazione di VIA-VAS, l'Aeroporto Catullo e l'Interporto Quadrante Europa, continuano ad ampliare Opere ed Infrastrutture.** Da quella data sono già trascorsi altri 3 mesi e ad oggi il sottoscritto non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione in merito.

Se oggi scrivo alla Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente, questo è dipeso dal fatto di aver letto il Decreto sopra citato relativo all'Interporto di Bari.

Del comparto denominato “**Quadrante Europa**”, l'Interporto di Verona è solo una delle innumerevoli infrastrutture che negli ultimi anni sono state insediate ed è l'insieme di questi interventi che crea un **CUMULO** di effetti negativi e di notevoli inquinamenti che impattano su Caselle.



Ed in merito al “cumulo di progetti” e conseguenza al “cumulo di effetti” che riporto questa recente **Sentenza**:

**VIA - Interventi di modifica di impianti già esistenti - Sottoposizione a screening - Direttiva 85/337/CEE - Principio del “cumulo di progetti” - Interazione con gli insediamenti esistenti.**

La Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE all'art. 4, c. 3, prevede criteri - riferibili agli interventi di modifica d'impianti già esistenti - che impongono di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, “del cumulo con altri progetti”. Pertanto la valutazione cui l'Amministrazione è chiamata non può esaurirsi nell'esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione se gli stessi - pur ricadenti in una zona costiera e di indubbio pregio ambientale - non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale. (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2107, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163) Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murrone e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) -

[TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412](#)

Come pure riporto anche la seguente sentenza che conferma che un Piano, un programma e/o un Masterplan, deve essere preventivamente sottoposto a V.A.S. ed essendo pertanto il Masterplan del Quadrante Europa un insieme di realizzazioni questo doveva essere sottoposto alla V.A.S.

**VIA - VAS - Differenza - Piani e programmi - Singoli progetti - Art. 5, d.lgs. n. 152/2006.**

L'art. 5, let. a), del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce chiaramente che la Valutazione Ambientale Strategica riguarda solo i piani e i programmi e non i singoli progetti. Pres. Passanisi, Est. Capitanio - Comune di Pergola (avv. Bedetti) c. Provincia di Pesaro e Urbino (avv. Valentini), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e altri (Avv. Stato), A.S.U.R. Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano (avv. Barattini) e altri (n.c.) -

[TAR MARCHE, Sez. I - 4 marzo 2010, n. 100](#)

Il sottoscritto alla presente richiesta allega poi anche i seguenti Documenti:

- 1° . Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa - Guida 2008
- 2° . Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa - Depliant illustrativo delle attività insediate.
- 3° . Magazine Consorzio ZAI - con l'articolo dell'Inaugurazione del Terminal Gate e dichiarazioni del Presidente
- 4° . CD\_ROM con illustrazione e descrizione delle attività e degli insediamenti del Consorzio ZAI
- 5° . Documento di sintesi del Masterplan del Quadrante Europa
- 6° . Documento intero (255 pagine) del Masterplan del Quadrante Europa

Tutto ciò premesso, il sottoscritto alla Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente **CHIEDE** che il **Masterplan del Quadrante Europa sia sottoposto alla V.A.S.** e **CHIEDE** che **quanto realizzato all'interno del Comparto del Quadrante Europa dall'entrata in vigore della Direttiva V.I.A. sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale** in modo che siano poi obbligate una serie di opere e di interventi di Mitigazione Ambientale, di Compensazione Ambientale, di Risanamento Ambientale e di Restauro Ambientale.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgo distinti saluti:



Un cittadino “nativo” di Caselle:

*Beniamino Sandrini*